



Liceo Scientifico Statale " Raffaele Lombardi Satriani "
Sede centrale -Liceo Scientifico Petilia Policastro
sedi staccate: Liceo linguistico –Liceo delle Scienze Umane di Mesoraca
Liceo Scientifico Statale di Cotronei

Via Garibaldi 88837 **Petilia Policastro** (tel.0962-431345 fax 0962-433146)
Cod. mecc. KRPS02000Q - P.Iva 81007770795
e-mail krps02000q@istruzione.it PEC krps02000q@pec.istruzione.it

Approvato con delibera

n. 6 del Consiglio di Istituto del 11/09/2020

REGOLAMENTO D'ISTITUTO: VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

a.s. 2020/2021

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il presente Regolamento di Istituto si informa alle disposizioni attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, nel seguito abbreviato D. Lgs. 297/94) e successive modifiche, al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, nel seguito abbreviato D.P.R. 249/98), al D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nel seguito abbreviato D.P.R. 323/98), al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, nel seguito abbreviato D.P.R. 275/99), al D.P.C.M. 7 giugno 1995 (Carta dei servizi della scuola, nel seguito abbreviato D.P.C.M. 95), alle Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica (prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007), alla Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 (Direttiva recante le linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali, nel seguito abbreviata Dir. 104/07), al D. P. R. 21 novembre 2007, n.235 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, nel seguito abbreviato D.P.R. 235/07), al Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel seguito abbreviato D.I. 44/2001), al D. P. R. 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nel seguito abbreviato D.P.R.122/09), alla legge 107/2015 e decreti attuativi e ne recepisce le indicazioni normative.

Art. 2.

✓ Il Liceo Scientifico Statale “Raffaele Lombardi Satriani” è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione della conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica.

✓ L’Istituto, comunità di ricerca e di dialogo informata ai valori democratici, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l’educazione alla consapevolezza, alla responsabilità e all’autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita lavorativa.

Il presente Regolamento riconosce:

- a. il diritto degli studenti ad avere una scuola organizzata in funzione dei loro bisogni formativi;
- b. le competenze e le responsabilità proprie del personale direttivo, docente e non docente;
- c. il ruolo centrale della famiglia nell'educazione e nella formazione dei figli;
- d. la necessità della collaborazione della scuola con la comunità locale e con gli enti territoriali.

Art. 3.

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 4.

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 5.

1. I diritti della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 2 del D.P.R. 249/98.
2. Fatto salvo il disposto del precedente comma, si ricorda in particolare che gli studenti hanno diritto:
 - ✓ a ricevere una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee;
 - ✓ ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - ✓ a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica;

- ✓ ad essere valutati in modo tempestivo e trasparente;
- ✓ a riunirsi in assemblea studentesca a livello di classe e di Istituto, nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di riunioni e di assemblee degli studenti.

Art. 6.

1. I doveri della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 3 del D.P.R. 249/98.

2. Fatto salvo il disposto del precedente comma, si ricorda in particolare che gli studenti sono tenuti:

- ✓ a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici;
- ✓ ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, del Corpo docente, del Personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e a tenere all'interno dell'Istituto un comportamento civile ed educato;
 - ✓ ad esercitare i loro diritti e ad adempiere ai loro doveri in modo corretto e coerente con i principi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4;
 - ✓ ad osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal presente Regolamento;
 - ✓ ad utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare le strutture dell'Istituto, evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola;
 - ✓ ad usare un abbigliamento che si ispiri a criteri di semplicità, decoro e sia adatto alle diverse attività scolastiche.

3. L'inosservanza del presente articolo è sanzionata secondo il disposto della seguente Parte III.

Art. 7.

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

ORGANI COLLEGIALI

Art. 8.

Gli Organi collegiali per la scuola secondaria superiore, disciplinati dal Titolo I, Capo I del D.Lgs. 297/94, sono il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti. Salvo il disposto del seguente comma, le adunanze degli Organi collegiali sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti in carica. Il Comitato di valutazione dei docenti ed il Consiglio di classe, nell'esercizio della loro potestà valutativa, hanno carattere di collegio perfetto; in tale caso l'adunanza di detti Organi richiede la presenza di tutti i membri che li compongono.

Art. 9

Ciascun Organo Collegiale delibera nell'ambito delle competenze previste dalla legge operando in forma coordinata con gli altri OO. CC.

Art. 10

La assenza (parziale o totale) di una o più componenti nel Consiglio d'Istituto per la mancata presentazione delle liste alle elezioni o per decadenza o dimissioni ed allorché non sia possibile per esaurimento delle liste provvedere alla surroga, non impedisce il regolare funzionamento degli Organi suddetti.

Art. 11

Le riunioni degli OO. CC. hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione dei docenti.

Art. 12

La convocazione degli OO. CC. è disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni, salvi i casi di comprovata urgenza. In ogni caso tra avviso e convocazione non possono trascorrere meno di 24 ore.

Art. 13

Le funzioni di segretario sono affidate ad un membro dei vari OO.CC. dai rispettivi presidenti. Segretario dei Consigli di Classe deve essere un docente, segretario della Giunta Esecutiva è il Direttore SGA, del Consiglio d'Istituto uno dei genitori, del collegio dei docenti uno dei due collaboratori e nel comitato di valutazione uno dei membri.

Art. 14

La convocazione deve essere effettuata con lettera (o email personale) diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e affissione all'albo; in ogni caso, l'affissione all'albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'Organo. La lettera e l'avviso devono indicare il giorno, l'ora, la durata, il luogo della riunione e gli argomenti all'O.d.G.. Di ogni seduta viene redatto processo verbale su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario e proposto all'approvazione nella seduta successiva, salvo il caso di approvazione immediata a conclusione della seduta.

Art. 15

Solo le delibere approvate dal consiglio d'istituto sono esposte all'albo online dell'Istituto.

Art. 16

Nel caso di aggiornamento della seduta è necessario effettuare una nuova convocazione scritta con le stesse modalità del precedente articolo. La convocazione scritta non è richiesta se tutti i componenti dell'organo sono presenti.(autoconvocazione).

Art. 17

Non è consentita alcuna forma di presenza di pubblico esterno alle riunioni degli OO. CC., né è consentito l'accesso ai verbali redatti in tali occasioni, ad eccezione di quanto previsto agli artt. 15, 18 del presente regolamento.

Art. 18

L'accesso ai verbali delle riunioni degli OO. CC. è consentito a chiunque vi abbia interesse, secondo le procedure e i termini previsti dalla normativa vigente in merito.

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 19

La convocazione del consiglio di istituto è firmata dal Presidente e inviata a tutti i membri del consiglio almeno 5 giorni prima della data stabilita per la seduta con comunicazione scritta o attraverso la posta elettronica.

E' opportuno stabilire modalità certe e idonee per il controllo del ricevimento. Può essere utile allegare alla convocazione copia del verbale della seduta precedente che verrà sottoposto all'approvazione e copia di tutta la documentazione eventualmente necessaria alla gestione della riunione. La convocazione della riunione di insediamento del consiglio neo eletto è firmata dal dirigente scolastico.

Art. 20

L'ordine del giorno (odg) è predisposto dalla Giunta Esecutiva che ha anche il compito di preparare i lavori del consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso. I diversi argomenti devono essere posti in discussione secondo l'ordine con cui sono indicati nell'odg, una sequenza diversa deve essere decisa a maggioranza dal consiglio stesso. Nel corso della seduta non possono essere di norma trattati argomenti non previsti nell'odg, tuttavia se sono presenti tutti i membri del consiglio e tutti si dichiarano con voto esplicito favorevoli, è possibile discutere e deliberare su altri argomenti.

Art. 21

La seduta è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti in carica per tutta la durata della riunione. Nel caso in cui l'allontanamento di uno o più componenti determini la mancanza del numero legale, il presidente scioglie e aggiorna la seduta ad altra data mantenendo lo stesso odg. In caso di aggiornamento, tutte le delibere fino a quel momento assunte sono valide. Se la seduta è sospesa e aggiornata ad altra data compresa nei 5 giorni successivi, la comunicazione è fatta direttamente dal presidente prima di chiudere la seduta. In questo caso non è possibile integrare il precedente odg. Se la seduta è sospesa e aggiornata in data successiva al quinto giorno, è necessario procedere ad una nuova convocazione. In questo caso la convocazione può prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'odg

Art. 22

Verificato il numero legale, si passa alla discussione dell'odg. Ciascuno dei punti è illustrato da una sintetica relazione del presidente, del dirigente scolastico (che per l'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo può avvalersi della consulenza del DSGA) o di altro componente appositamente incaricato dal dirigente scolastico. La relazione si conclude con una proposta di delibera sulla quale si apre la discussione. Il Presidente regola il dibattito dando la parola e stabilendo la durata degli interventi. Al termine, prima della votazione, i singoli consiglieri hanno la facoltà di esporre le loro dichiarazioni di voto, riepilogando brevemente le motivazioni del loro voto favorevole o contrario alla proposta. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile riaprire il dibattito.

Art. 23

Il consiglio di istituto approva il PTOF e determina le forme di autofinanziamento.

Esso approva il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto ai sensi del regolamento di contabilità, D.I. N° 129 del 28/08/2018.

Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

A) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi del D.Lvo n.297/1994;

B) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

C) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

D) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

E) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

F) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

G) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

Il consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 del D.Lvo. n.297/1994 e seguenti.

Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94 del già citato D.Lvo.

Art. 24

La votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale con registrazione dei nomi, se richiesto da uno dei consiglieri. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 297/94, la delibera è assunta se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non essendo esplicitato in modo chiaro dall'art. 37 se tra i voti validamente espressi debbano essere considerati anche gli astenuti, è necessario che il regolamento indichi come vanno considerati i voti degli astenuti. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3372 del 2012 ha riconosciuto come validamente assunte le delibere degli organi collegiali in cui coloro che si sono astenuti dalla decisione sono stati esclusi dal computo dei presenti ai fini della determinazione del quorum necessario (l'astensione in questo caso è stata considerata come volontà di non partecipare alla discussione e al voto).

La delibera assunta deve essere formulata in modo chiaro e inequivocabile, il testo deve corrispondere a quello verbalizzato, deve contenere una sintetica presentazione dell'argomento e tutti i necessari riferimenti normativi alla competenza del consiglio ad assumere la decisione, il numero dei votanti, dei voti validi, dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti, i tempi e i modi di attuazione. E' bene che la delibera dichiari sempre che è avvenuta la discussione. Ogni delibera del consiglio di istituto è un atto amministrativo definitivo contro il quale è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni.

Art. 25

Di ogni seduta del consiglio viene redatto e sottoscritto – anche in un momento successivo alla chiusura dei lavori - un processo verbale su apposito registro a pagine numerate conservato dal dirigente scolastico. Il segretario verbalizzante è designato dal Presidente della seduta tra i consiglieri maggiorenni. Il verbale consiste in una sintetica e fedele registrazione delle fasi della seduta e la sua approvazione, che di solito avviene in apertura della seduta successiva, non incide sulla validità delle delibere in esso trascritte che producono effetti nel momento in cui vengono approvate. L'eventuale mancata approvazione del verbale di una seduta non ha perciò effetti sulle delibere assunte in quella seduta, come più volte riconosciuto dal tribunale amministrativo.

La pubblicità degli atti del consiglio di istituto è garantita mediante la pubblicazione all'albo della scuola delle delibere e delle convocazioni del consiglio (non del verbale). Gli atti sono a disposizione di tutti i membri del consiglio di istituto che possono richiederne copia (vedere comma 5 art 48 DI 129/2018 per l'attività negoziale del DS).

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 26

Il Consiglio d'Istituto fissa le modalità per procedere all'elezione della Giunta Esecutiva che avviene unitariamente da parte di tutti i membri del Consiglio.

Art. 27

La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, per preparare i lavori del Consiglio e per proporre il programma annuale e le eventuali modifiche al programma stesso.

Art.28

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che attribuisce le funzioni di segretario ad uno dei Docenti Collaboratori.

Art.29

Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, comunque almeno una volta al quadrimestre.

Art.30

Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo il disposto dell'articolo 7 del D.Lgs. 297/94; in particolare il Collegio:

- ✓ adegua i programmi di insegnamento alle esigenze ambientali, nell'ambito dagli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato;
- ✓ promuove iniziative di integrazione/sostegno per attuare il diritto allo studio;
- ✓ adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di classe;
- ✓ delibera la scansione dell'anno scolastico in quadrimestri o in trimestri;
- ✓ formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine alla formazione delle classi, all'orario e alle altre attività scolastiche;
- ✓ propone e adotta iniziative di sperimentazione sul piano metodologico/didattico e iniziative di aggiornamento dei docenti;
- ✓ valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica;
- ✓ esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli studenti;
- ✓ programma i rapporti con le famiglie e gli studenti, le attività di aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente;
- ✓ elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto ed i docenti del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.

Art.31

Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei Docenti può procedere, nell'ambito dei poteri di auto-organizzazione che gli sono propri, alla costituzione di Commissioni, di durata annuale, cui è demandato il compito di analisi ed approfondimento di specifiche

problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposte al Collegio dei Docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera. In particolare, sono costituiti i Dipartimenti disciplinari, che rappresentano articolazioni funzionali del collegio dei docenti (art. 10 DPR 89/10), di cui fanno parte i docenti di una stessa classe di concorso o di classi di concorso affini (ad esempio: matematica – matematica e fisica), con compiti di sostegno alla progettazione formativa e alla didattica. In relazione all'attività deliberativa del Collegio dei Docenti è fatto salvo il diritto all'astensione.

Art.32

Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero i voti nulli e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali non prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE

Art. 33

Per la composizione e le competenze del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti si rimanda a quanto disposto nel comma 129 Legge 107/2015 che modifica l'art. 11 del Dlgs 297/94 ed introduce :

- ✓ ha durata di tre anni ;
- ✓ è presieduto dal dirigente scolastico;
 - ✓ è costituito da tre docenti, di cui due scelti dal collegio e uno dal consiglio di istituto; un rappresentante degli studenti ed uno dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici

Saranno il consiglio di istituto e il collegio dei docenti a stabilire le modalità ed i criteri di scelta.

CONSIGLI DI CLASSE

Art. 34.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 297/94, fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe (inclusi eventuali docenti di sostegno), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Il Consiglio di classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la maggioranza dei suoi membri, escluso il Dirigente Scolastico, ne faccia richiesta scritta e motivata, col compito di:

- ✓ formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, tra cui l'adozione dei libri di testo ed iniziative di sperimentazione;
- ✓ agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
- ✓ esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari e di valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;
- ✓ deliberare in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stage all'estero.

Art. 35.

Entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico il Consiglio di ogni classe quinta predispone il Documento di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare della Presidenza.

Art. 36.

È cura della Presidenza dare comunicazione, con congruo anticipo, della convocazione del Consiglio di classe, attraverso avviso circolare alle classi o avvisi all'Albo dell'Istituto.

Art. 37.

Al Consiglio di classe possono partecipare, con diritto di parola, anche studenti e genitori che non sono rappresentanti eletti; in questo caso il Consiglio di classe si trasforma in assemblea di classe.

Art. 38.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, come pure quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni, spettano ai Consigli di classe con la sola presenza dei docenti. (scrutini).

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI, DEI GENITORI, PER IL PERSONALE ATA

Art. 39.

Gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli, che disciplinano tale diritto ai sensi dell'articolo 2, comma 9 del D.P.R. 249/98.

Art. 40.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto.

Art. 41.

Il Comitato si riunisce su convocazione della Presidenza o, previa autorizzazione del Dirigente, su richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d'Istituto, in orario scolastico, per la durata massima di due ore di lezione e non più di una volta al mese. Le riunioni del Comitato non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana, né possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.

Art. 42.

Gli avvisi di convocazione, recanti la sede della riunione, la data e l'ora di convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, sono comunicati alle classi a cura del Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno giorni cinque.

Art. 43.

Nella prima riunione, il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un segretario, con funzioni di verbalizzante.

Art. 44.

Il Comitato degli studenti ha potere di deliberare, con motivazione scritta, in materia di:

- ✓ richieste e proposte in ordine ad attività didattico- integrative, sportive, parascolastiche ed extrascolastiche;
- ✓ richieste di acquisto di materiale didattico;
- ✓ richieste di convocazione di assemblee di Istituto.

Art. 45.

Le delibere del Comitato sono vagliate dagli Organi collegiali competenti, che si esprimeranno motivatamente sulle richieste avanzate.

Art. 46.

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Art. 47.

Le assemblee possono essere di classe o di Istituto. Ogni mese è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe, della durata massima di due ore, e di un'assemblea di Istituto, della durata massima delle ore di lezione di una giornata.

Art. 48.

Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono avere luogo assemblee a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.

Art. 49.

Alle assemblee di Istituto, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e in numero non superiore a quattro, possono intervenire esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti.

Art. 50.

Su richiesta del Comitato degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Art. 50.

L'assemblea di Istituto è convocata dalla Presidenza su richiesta della maggioranza del Comitato degli studenti o su richiesta del 10% degli studenti iscritti. Data e ora di convocazione, nonché l'Ordine del giorno dell'assemblea, sono comunicati alle classi dalla Presidenza con congruo anticipo.

Art. 51.

L'assemblea elegge un Presidente e un segretario con compiti di verbalizzante. Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Ove autorizzata, la partecipazione all'assemblea è obbligatoria per tutti gli studenti; l'attività didattica è sospesa ed i docenti presenziano all'assemblea secondo il normale orario di servizio, con compiti di vigilanza e con diritto di parola. La Presidenza ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

Art. 52.

La richiesta di svolgimento di assemblea di classe, è firmata dai due rappresentanti degli studenti, o da 5 studenti promotori, e controfirmata, per presa visione, dai docenti interessati alla cessione dell'ora o delle ore di lezione; la richiesta, che deve recare l'Ordine del Giorno, è inoltrata alla Presidenza con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione.

Art. 53.

Gli studenti eleggono un Presidente dell'assemblea e un segretario con compiti di verbalizzante: il verbale sarà redatto su apposito registro messo a disposizione dalla Presidenza all'inizio dell'anno scolastico, che sarà restituito in Presidenza.

Art. 54.

La componente studentesca che promuove qualunque iniziativa in ambito scolastico è tenuta a trasmettere all'Ufficio di Presidenza l'elenco nominativo degli studenti promotori dell'iniziativa stessa.

Art. 55.

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto e si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 15 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 56.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e di istituto possono esprimere un Comitato dei genitori dell'istituto. Del Comitato possono far parte anche i genitori non eletti consiglieri.

Art. 57.

Il Personale A.T.A. si riunisce in assemblea, secondo un proprio regolamento, sotto la presidenza del Dirigente Scolastico e/o del Direttore S.G.A.

Art. 58.

Tutto il personale, docente e A.T.A., ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali con le modalità previste dal relativo C.C.N.L.